



BANCA D'ITALIA  
EUROSISTEMA

# F.A.Q. - Segnalazioni EBA-ITS

## Corep (basi informative *PRUC – PRUI*)

Per quesiti sulle modalità tecnico-operative delle segnalazioni che non trovano risposta in queste FAQ si invita a scrivere a [segnalazioni\\_EBA\\_ITS@bancaditalia.it](mailto:segnalazioni_EBA_ITS@bancaditalia.it)

### 1. PRUC - PRUI

*Q. A partire da quando è necessario produrre le segnalazioni Corep secondo le modalità DPM/XBRL?*

A. Le nuove modalità segnaletiche devono essere adottate a partire dalla data contabile del 30 giugno 2018. Contestualmente le preesistenti basi informative in Infostat 1 e Y sono sostituite dalle nuove basi informative PRUC e PRUI. Le basi informative 1 e Y continuano ad essere utilizzate per eventuali rettifiche relative a date contabili precedenti, per le segnalazioni dovute in materia di “Soggetti Collegati” (sezione 4.9 della Circolare 154 di Banca d’Italia) e, fino alla data contabile del 30 giugno 2018, per la segnalazione delle informazioni su “rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR)” (sez. 4.7.1 della Cir. 154 di Banca d’Italia) e “grandi esposizioni” (sez. 4.3 della Cir. 154 di Banca d’Italia).

Le SIM escluse dall’ambito di applicazione della CRR/CRDIV non sono tenute all’invio delle segnalazioni PRUC e PRUI. Per questi intermediari continua ad applicarsi quanto previsto dalla Circ. 286 e Circ. 154 e continueranno ad inviare la base informativa Y (Cfr. sottosezione 4.10 della matrice dei conti).

### 2. PRUC – PRUI

*Q. Le informazioni su “rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR)” (sez. 4.7.1 della Cir. 154 di Banca d’Italia) e “grandi esposizioni” (sez. 4.3 della Cir. 154 di Banca d’Italia) saranno ricomprese nelle basi informative PRUC e PRUI?*

A. No, a partire dalla data contabile del 30 settembre 2018, le informazioni sul “rischio di liquidità - finanziamento stabile (NSFR)” e “grandi esposizioni” saranno segnalate distintamente in quattro basi informative: due su base consolidata e due su base individuale. La denominazione di tali basi informative sarà comunicata successivamente dalla Banca d’Italia al sistema; tuttavia fino alla data contabile del 30 giugno 2018, tali informazioni continueranno ad essere segnalate nell’ambito delle basi informative 1 e Y (cfr. Q&A n.ro 1).

### 3. PRUC - PRUI

*Q. Dove è possibile reperire le fonti normative, i riferimenti agli schemi segnaletici e le istruzioni di compilazione per le nuove basi informative (survey) PRUC e PRUI?*

A. Per le survey PRUC e PRUI, la fonte normativa di riferimento è il Regolamento UE n.ro 451/2021 e successivi emendamenti.

Per i dati sui “Soggetti Collegati” che continueranno ad essere segnalati tramite le basi 1 e Y, i riferimenti normativi rimangono le Circolari di Banca d’Italia n.ro 286 e 154.

### 4. PRUC - PRUI

*Q. Dove è possibile reperire le istruzioni tecniche per poter produrre la segnalazione secondo le modalità DPM/XBRL?*

A. Per le istruzioni tecniche sulla produzione delle segnalazioni è possibile fare riferimento alla documentazione pubblicata sul sito EBA nella pagina Reporting Framework, scaricabile dal *link* <http://www.eba.europa.eu/risk-analysis-and-data/reporting-frameworks/>

Per una descrizione dei documenti disponibili è possibile consultare il “[Quadro sinottico documenti EBA](#)” pubblicato nella pagina Segnalazioni EBA ITS.

### 5. PRUC - PRUI

*Q. È necessario dotarsi di nuove credenziali sul portale Infostat per inviare le nuove basi informative?*

A. No, le segnalazioni delle nuove basi informative devono essere prodotte tramite la piattaforma Infostat per la quale sono valide le medesime credenziali di accesso già in uso.

### 6. PRUC - PRUI

*Q. È possibile utilizzare la funzionalità di data entry presente sulla piattaforma Infostat per adempiere agli obblighi segnaletici relativi alle nuove basi informative?*

A. No, la funzionalità di *data entry* non è disponibile per le basi informative PRUC e PRUI. Per produrre le segnalazioni è necessario inviare un file in formato XBRL. La funzionalità di *data entry* continuerà ad essere disponibile per le basi informative 1 e Y.

### 7. PRUC - PRUI

*Q. Verrà fornito un raccordo tra il vecchio schema matriciale e il nuovo formato?*

A. No, non verrà reso disponibile un raccordo tra il vecchio e il nuovo formato di raccolta.

## 8. PRUC - PRUI

*Q. Verrà definito dalla Banca d'Italia un tracciato per compilare la segnalazione, come per le precedenti basi informative 1 e Y?*

A. No, le istruzioni per la compilazione della segnalazione in formato XBRL sono disponibili sul sito dell'EBA (cfr. Q&A n. 4).

## 9. PRUI

*Q. Qual è la normativa di riferimento per le succursali italiane di banche comunitarie tenute all'invio delle informazioni annuali sulle esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili?*

A. Le succursali italiane di banche comunitarie devono inviare la "Segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili" secondo quanto previsto dall'art. 101, paragrafo 2 del Regolamento UE n.ro 575/2013 e dall'art. 13(3) del Regolamento UE n.ro 451/2021. Gli schemi e le istruzioni sono pubblicate nell'Allegato VI e VII del Regolamento n.ro 451/2021.

## 10. PRUI

*Q. Quali template devono essere inclusi nel file XBRL inviati dalle succursali italiane di banche comunitarie ai fini della segnalazione delle perdite derivanti da prestiti garantiti da immobili?*

A. Il file XBRL da inviare tramite la base informativa PRUI dovrà includere due template:

- C 00.01 "Natura della segnalazione (COREP)";
- C 15.00 "Esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili".

È comunque possibile riportare tutti i restanti filing indicator dei template che compongono il file XBRL della base PRUI con attributo find-filed="false".

## 11. PRUI

*Q. Se una succursale italiana di banca comunitaria non ha esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili deve inviare comunque la segnalazione? Se sì, come può inviare una segnalazione "negativa"?*

A. In caso di assenza di esposizioni e perdite derivanti da prestiti garantiti da beni immobili andrà prodotta ugualmente la segnalazione della base informativa PRUI. In questo caso il file XBRL includerà il template C 00.01 "Natura della segnalazione (COREP)" e la segnalazione "negativa" del template C 15.00. Per segnalazione "negativa" si intende che il filing indicator contenuto nel file XBRL andrà valorizzato con attributo find-filed="false".

## 12. PRUC - PRUI

*Q. Come va compilato il template C 00.01?*

A. Il template C 00.01 “Natura della segnalazione (COREP)” è un template obbligatorio: ogni file XBRL inviato per le survey PRUC e PRUI deve contenere l’indicazione positiva del *filing indicator* (cfr. EBA filing rules v. 4.2) del template C 00.01. Il template deve essere valorizzato con i due *data point* richiesti: il primo si riferisce alla “Disciplina contabile” e il secondo al “Livello di segnalazione”.

### 13. PRUC – PRUI

Q. Il foglio di “Totale” (i.e. “All countries” – valore EBA\_GA:x1) deve essere sempre segnalato per gli enti tenuti alla compilazione del template semestrale “C\_33.00 - Esposizioni delle amministrazioni pubbliche per paese della controparte”?

A. Sì, il foglio di “Totale” è dovuto anche nel caso in cui le esposizioni segnalate per il template C\_33.00 siano tutte concentrate verso un singolo Stato. Il Reg. UE n. 451/2021, Allegato II, p.to 194 precisa che “Sono segnalate informazioni per le esposizioni aggregate totali (ovvero la somma di tutti i paesi in cui la banca ha esposizioni sovrane) e per ciascun paese in base alla residenza della controparte sulla base del debitore diretto”.

### 14. PRUC – PRUI

Q. Il foglio di “Totale” (i.e. “All countries” – valore EBA\_GA:x1) deve essere sempre segnalato per i template trimestrali “C\_09.01 Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo standardizzato)” e “C\_09.02 - Ripartizione geografica delle esposizioni per residenza del debitore (esposizioni secondo il metodo IRB)”?

A. Sì, a partire dalla data di riferimento di dicembre 2018 il foglio di “Totale” è dovuto anche nel caso in cui la soglia prevista dall’art. 5, paragrafo 5) non venga superata. L’allegato II, parte II, p.to 85 del Reg. UE n. 451/2021 prevede difatti che “Tutti gli enti presentano informazioni aggregate a livello totale (a prescindere da qualsiasi soglia, ndr). In aggiunta, gli enti che soddisfano il requisito della soglia stabilita nell’articolo 5, punto 5), del presente regolamento forniscono informazioni disaggregate per paese riguardanti il paese nazionale e qualsiasi altro paese non nazionale. La soglia si applica unicamente in relazione ai modelli CR GB1 e CR GB 2. Le esposizioni verso organizzazioni sopranazionali sono assegnate all’area geografica “Altri paesi”.